



Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

Modifica del 30 novembre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 28 ottobre 2015¹ sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato secondo la versione dell'allegato 1 qui annessa.

II

L'allegato dell'ordinanza del 28 ottobre 2015² sugli emolumenti per il traffico di animali nella versione della modifica del 25 aprile 2018³ è modificato secondo la versione dell'allegato 2 qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

² La cifra II entra in vigore il 1° gennaio 2020.

30 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS **916.404.2**
2 RS **916.404.2**
3 RU **2018 2091**

Allegato 1
Allegato
 (art. 3 e 4 cpv. 1)

Emolumenti

N. 1-3

		Franchi
1	Fornitura di marche auricolari	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	3.60
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina	- .45
1.1.3	per animali della specie suina	- .25
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	- .25
1.2	Sostituzione di marche auricolari per animali delle specie bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare	1.80
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50
2	Registrazione di equidi	
2.1	Registrazione di un equide alla notifica della nascita o della prima importazione	28.50
2.2	Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011	43.—
3	Notifica di animali macellati	
	Notifica della macellazione di un animale:	
3.1	animali della specie bovina, bufali e bisonti	3.60
3.2	animali della specie suina	- .07
3.3	equidi	3.60

*Allegato 2**Allegato*

(art. 3 e 4 cpv. 1)

Emolumenti*N. 1, 3 e 4.4.1*

		Franchi
1	Fornitura di marche auricolari	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	3.60
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina:	
1.1.2.1	marca auricolare doppia senza microchip	-.75
1.1.2.2	marca auricolare doppia con microchip	1.75
1.1.3	per animali della specie suina	-.25
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	-.25
1.2	Sostituzione di marche auricolari con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare:	
1.2.1	marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, ovina e caprina, nonché bufali e bisonti	1.80
1.2.2	marche auricolari con un microchip per animali delle specie ovina e caprina	2.80
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50
3	Notifica di animali macellati	
	Notifica della macellazione di un animale:	
3.1	animali della specie bovina, bufali e bisonti	3.60
3.2	animali della specie suina	-.07
3.3.	animali delle specie ovina e caprina	-.40
3.4	equidi	3.60

4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose

...

4.4 Equidi:

4.4.1 notifica mancante secondo l'articolo 8 capoversi 1 lettera c, 2,
4 lettera c e 5 lettere d ed e dell'ordinanza BDTA

5.—

...